

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO SEZIONE **04**

riunita con l'intervento dei Signori:

CASSANO	DOTT. FEDERICO	Presidente
TACCONE	AVV. GIUSEPPINA	Relatore
BAGLIONI	DOTT. ROSARIO	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA  
DEPOSITATA IL 09/07/2007**

- **N°353/04/06 DEL 19/06/06** -  
- sul ricorso n. 165/06  
depositato il 23/01/2006

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE001TA00012 IRPEF 1999  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO  
proposto dal ricorrente:

LEPORE ASSUNTA  
C.DA S BARBARA 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE001TA00012 ADDIZ.REGIONALE 1999  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

### Svolgimento del processo

**LEPORE Assunta**, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, notificato in data 31/08/2005, con cui l'Agenzia delle Entrate -Ufficio di Ariano Irpino ha rettificato, nei confronti della ricorrente, il reddito di partecipazione da £ 28.036.000 a 70.395.000 per effetto dell'avviso di accertamento notificato alla società PANIFICIO GRASSO SNC, di cui la ricorrente è socia al 50%;

premesso che la CTP, V sezione, in data 06/10/2005, con sentenza n. 256 /5 /05, prodotta agli atti, ha ritenuto valido il condono della società per l'anno 1999, la ricorrente rileva che, essendo stato annullato l'atto di accertamento nei confronti della società deve constatarsi l'illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento notificato alla medesima; peraltro la dichiarazione della società, per l'anno 1999, essendo risultata congrua con i parametri degli Studi di Settore e solo per un parametro con indice di incoerenza, effettuando il versamento di E 700,00 ha sanato la irregolarità e la definizione si estende producendo effetto anche sui singoli soci;

Successivamente, in data 17.03.2006, la contribuente deposita **istanza di sospensione** sia avverso l'avviso di accertamento, sia avverso il ruolo, essendole stata notificata nel frattempo anche la cartella esattoriale. **Si costituisce in giudizio l'Ufficio** finanziario che avverso le argomentazioni della ricorrente controdeduce, ribadendo la legittimità dei motivi di rigetto della domanda di condono presentata dalla società Panificio Grasso snc, di cui la ricorrente è socia al 50%, ex art. 9 Legge n.289/2002, dovuti alla mancata prodromica definizione, ai sensi dell'art.15 della Legge 289/2002, per l'anno 1999, del P.V.C. redatto nei confronti della società in data 31.03.2001 e relativo al 1999, prodromico sia all'avviso di accertamento notificato alla società, sia all'avviso di accertamento in oggetto, costituendo lo stesso, ai sensi del citato art.9 L.289/02, causa ostativa alla definizione ex legge 289/2002; per rendere valido il condono anche per l'anno 1999, la ricorrente avrebbe dovuto definire il PVC ai sensi dell'art.15 della L.289/02;

**La Commissione Provinciale**, con **Ordinanza** n.176/4/06 depositata in data 08/05/06, accoglie l'istanza di sospensione presentata dalla contribuente.

Nella odierna udienza, riunita in Camera di Consiglio, esaminati gli atti, ritiene il ricorso fondato; preliminarmente, intanto, evidenzia che la motivazione con cui l'Ufficio rigetta la domanda di condono per l'anno 1999, presentata, **ex art.9** della Legge 289/2002, dalla società "Panificio Grasso snc", di cui la ricorrente è socio al 50%, è incentrata sulla mancata prodromica definizione, che andava effettuata ai sensi dell'art.15 della legge n.289/2002, del P.V.C. redatto, a seguito di verifica fiscale generale nei confronti della società, notificato in data 31/03/2001, prodromico sia all'avviso di accertamento notificato alla società in data 04/03/2005, sia all'avviso di accertamento notificato alla ricorrente in data 31/08/2005, costituendo detto P.V.C., anche ai sensi del citato art.9, causa ostativa alla definizione ex legge 289/2002; epperò, il diniego così argomentato appare, ad avviso di questo Consesso, destituito di fondamento; premesso, intanto, che il P.V.C. di per sé, né può essere causa ostativa alla definizione del condono e che neppure l'avviso di accertamento, notificato alla società, può legittimare l'Ufficio al diniego di definizione della domanda agevolata, ai sensi dell'art.9 della Legge n.289/02, dal momento che l'art. 1, comma 2- terdecies del D.Lgs. 24/06/2003, n.143, stabilisce che gli stessi effetti di cui all'art.9, comma 10, della legge 27/12/2002, n.289, sono prodotti nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (12/08/03), il P.V.C. non abbia dato luogo ad avviso di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente;

l'avviso è stato notificato in data 04/03/05 e la società, pertanto, legittimamente può usufruire del c.d. "condono tombale", operando una definizione che soddisfa i requisiti di cui al comma 3-bis, mediante il versamento effettuato dell'importo forfetario di € 700 (relativamente a soggetto congruo, ma con anomalie negli indici di coerenza); tale definizione produce effetti anche sui singoli soci.

Si consideri inoltre che, sul punto, la stessa Commissione tributaria, sez V, con sentenza del 6/10/05 ha annullato l'atto di diniego del condono n 5703/05 ,mentre la sez II con sentenza del 23/1/06 ha annullato l'accertamento operato nei confronti della società.  
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.  
AVELLINO, 19. 06. 07

IL RELATORE

IL PRESIDENTE